

QUESITI

CIRO SANTORIELLO

**Rilevanza penale della valutazione di bilancio.
Poche parole per riportare ordine
in un dibattito “isterico”**

1. Il tema è noto e non necessita di presentazione se non limitatamente alla formulazione del quesito: il nuovo delitto di false comunicazioni sociali introdotto con la l. 27 maggio 2015, n. 69 è integrato anche nel caso in cui la condotta di mendacio interessi le cosiddette valutazioni - o meglio le voci di bilancio che, mediante un'espressione numerica, danno conto di una antecedente valutazione relativa ad *asset* rientranti nel patrimonio della persona giuridica - o invece deve ritenersi - come peraltro sostenuto di recente dalla Cassazione¹ - che la nozione di falsità penalmente rilevante non interessi i giudizi contabili?²

2. Che il dubbio, alla luce della nuova formulazione della fattispecie di false comunicazioni sociali, abbia una sua ragion d'essere è indiscusso, ma in realtà il dibattito sul punto è ben antecedente la riforma del 2015.

Già nell'originaria versione dell'art. 2621 c.c., prima cioè delle modifiche apportate nel 2002 - allorquando la norma puniva l'esposizione di “fatti non rispondenti al vero sulle condizioni economiche della società” - dottrina e giurisprudenza erano divise circa la rilevanza da riconoscere in sede di diritto penale alle valutazioni presenti in un bilancio³. In particolare, mentre parte della dottrina riteneva le valutazioni estranee rispetto alla nozione di “fatto richiamato dalla disposizione”³, la prevalente opinione era nel senso che pure i giudizi contabili dovessero rientrare nello spettro applicativo della disposizione incriminatrice: militavano in questo senso, da un lato, l'evanescente distinzione fra i concetti di “fatto”, “esposizione di un fatto” e “valutazione” e dall'altro, la circostanza che, essendo pressoché tutte le voci di bilancio frutto di una stima, laddove si fosse accolta la suddetta interpretazione restrittiva si

¹ Cfr. Cass., Sez. V, 17 giugno 2015, inedita, di cui ancora non si conosce la motivazione.

² Per una ricostruzione - sintetica ma al contempo assolutamente completa - del dibattito si legga PERINI, *I “fatti materiali non rispondenti al vero”: harakiri del futuribile “falso in bilancio”?*, in www.dirittopenalecontemporaneo.it.

³ Limitandosi ai lavori più recenti, ANTOLISEI, *Manuale di diritto penale, Leggi complementari*, I, Milano, 1994, 125; CRESPI, *L'illegale ripartizione di utili e altri scritti di diritto penale societario*, Milano, 1986, 52; PATERNTI, *Diritto penale dell'economia*, Torino, 1995, 187.

sarebbe pervenuti ad un'evidente *interpretatio abrogans* della fattispecie penale⁴.

Ogni incertezza sembrò superata con la riforma del 2002, allorquando - sorprendentemente, se si considera che, come è noto, la modifica normativa si caratterizzò per una significativa attenuazione del trattamento sanzionatorio riservato al delitto di false comunicazioni contabili, sancendo fra l'altro l'irrelevanza penale del cosiddetto falso qualitativo⁵ - la disposizione in parola venne riformulata riconoscendo rilevanza penale alla esposizione di "fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni" e soprattutto prevedendo, al co. 4 dell'art. 2621 ed al co. 8 dell'art. 2622 c.c., una soglia di punibilità avente ad oggetto le valutazioni estimative⁶. Sulla scorta di questa nuova formulazione della fattispecie - peraltro espressione di una politica legislativa che veniva ad affermarsi anche in altri ambiti dell'ordinamento penale⁷ - si ritenne senz'altro consolidato anche in sede normativa il principio secondo cui qualsiasi posta di bilancio - anche se rappresentativa di una previa valutazione - era passibile di un giudizio di veridicità o falsità, con conseguente applicazione delle (pur scarsamente significative) sanzioni penali in allora previste.

⁴ *Ex multis*, limitandosi anche in questo caso alle opere più recenti, Conti, *Disposizioni penali in materia di società e di consorzi*, in *Commentario al Codice civile*, a cura di Scialoja e Branca, Bologna, 1988, 67; NANNUCCI, *Falso in bilancio e reati societari*, in *Il fisco*, 1995, 3438; NAPOLEONI, *I reati societari, Falsità nelle comunicazioni sociali e aggrottaggio societario*, III, Milano, 1996, 174; QUATRARO, *Effetti civili, penali e fiscali del bilancio non conforme*, in *Dir. fall.*, 1995, 389; TAGLIARINI, *Le disposizioni penali in materia di società e di consorzi*, in *Trattato di diritto privato*, diretto da Rescigno, III, Torino, 1985, 674; ZUCCALÀ, *False comunicazioni sociali*, in *Enc. Giur. Treccani*, vol. XIII, Roma, 1989; BELLINI, *Note sul falso in bilancio negli elementi valutativi*, in *Riv. pen.*, 1996, 143.

⁵ Facendosi riferimento con tale espressione alle ipotesi in cui la falsità riguarda non l'entità delle poste iscritte in bilancio, bensì la loro qualificazione: si pensi ai bilanci che, pur contenendo dati numerici veritieri e quindi evidenziando valori - quali l'utile, il totale della attività e passività, i ricavi ecc. - rispondenti a verità, espongono dall'altro lato una falsa causale in relazione ad alcuni costi effettivamente sostenuti (si pensi, ad esempio, all'occultamento, con attribuzione agli stessi di una giustificazione imprenditoriale, delle somme versate a titolo di tangente dalla società).

Per approfondimenti sia consentito il rimando a SANTORIELLO, *Il diritto penale delle società*, Torino 2003, 120.

⁶ NAPOLEONI, *Art. 2622*, in *Codice commentato delle nuove società*, a cura di Bonfante, Corapi, Marziale, Rordorf, Salafia, Milano 2004, 178; CONTI, *Disposizioni penali in materia di società e di consorzi*, in *Commentario al Codice civile*, a cura di Scialoja e Branca, IV, Bologna 2004, 81.

⁷ Si veda ad esempio il diritto penale tributario e la previsione di cui al comma secondo dell'art. 7 d.lg. n. 74 del 2000, su cui NAPOLEONI, *I fondamenti del nuovo diritto penale tributario*, Milano 2000, 103.

3. A detta dei più, queste conclusioni non conservano la loro validità dopo l'entrata in vigore della nuova disciplina in tema di falso in bilancio⁸.

Come autorevolmente sostenuto, “il passaggio *tout court* alla tipizzazione del mendacio che abbia ad oggetto i (soli) fatti materiali pare davvero porre termine alla risalente *querelle* per erigere un argine, a questo punto probabilmente davvero invalicabile, all'attribuzione di rilevanza penale a qualsivoglia procedimento valutativo [poiché] l'impiego dell'aggettivo “materiali” va inequivocabilmente nel senso di escludere ogni forma di valutazione dalla sfera applicativa della fattispecie”⁹. Peraltro, si tratterebbe di una innovazione che non avrebbe effetto solo per il futuro, giacché infatti il rapporto fra nuova ed antecedente versione degli artt. 2621 e 2622 cod. civ. si configurerebbe in termini di vera e propria *abolitio criminis* per discontinuità normativa, con conseguente applicazione del dettato di cui all'art. 2, co. 2, c.p. anche in relazione alle condanne nel frattempo intervenute per bilanci qualificati come falsi in relazione alle stime valutative in essi presenti¹⁰.

Se la ricostruzione ora esposta è corretta, pare indiscutibile che il delitto di false comunicazioni sociali, nella nuova configurazione conferitagli dal legislatore, è destinato a perdere qualsiasi efficacia repressiva e rappresenta pertanto un significativo passo indietro finanche rispetto alla tanto criticata disciplina introdotta nel 2002. È noto infatti che “se non tutte, perlomeno la quasi totalità delle poste di bilancio altro non sono se non il punto di arrivo di altrettanti procedimenti valutativi”¹¹ e quindi non possono essere in alcun modo essere ricondotte nell'alveo dei fatti materiali; non solo: il più delle volte, l'insidiosità del mendacio contabile non risiede nella esposizione di dati palesemente falsi ed incongrui quanto nella formulazione di giudizi di valore apparentemente ragionevoli e razionali ma in realtà resi in violazione della relativa disciplina legislativa - contenuta, come è noto, principalmente nell'art. 2426 cod. civ. - e finalizzati a pervenire ad un'esposizione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'azienda funzionale al raggiungimento degli obiettivi illeciti perseguiti volta a volta dal soggetto agente.

⁸ PERINI, *I “fatti materiali non rispondenti al vero”*, cit., 4; BRICCHETTI, PISTORELLI, *La lenta scomparsa del diritto penale societario italiano*, in *Guida dir.*, 2015, 23, 56; LANZI, *Quello strano scoop del falso in bilancio che ritorna reato*, *ibidem*, 10.

In senso contrario, per una perdurante rilevanza penale delle valutazioni MUCCIARELLI, *Le false comunicazioni sociali: note in ordine sparso*, in www.dirittopenalecontemporaneo.it.

⁹ PERINI, *I “fatti materiali”*, cit., n. 4, che evidenzia come il legislatore non sia nuovo all'utilizzo di una siffatta terminologia cui ha fatto ricorso, per l'appunto, quando ha voluto escludere senz'altro la rilevanza penale delle cd. Valutazioni, richiamando la previsione di cui all'art. 4 lett. f) legge n. 516 del 1982.

¹⁰ LANZI, *Quello strano scoop*, cit., 11

¹¹ Ancora PERINI, *I “fatti materiali”*, cit., 10.

In conclusione, contro ogni aspettativa ed in assenza di qualsiasi motivazione¹², con la riforma del 2015 pare prendere corpo il rischio paventato, molti anni fa, da uno dei principali studiosi del diritto penale societario ovvero l'abrogazione del delitto di false comunicazioni sociali non mediante l'espressa estromissione di tale delitto dall'ordinamento penale, ma mercé l'esclusione dall'area di applicazione della fattispecie delle componenti valutative¹³ - scelta sicuramente meno eclatante nella sua valenza di espressione della politica del diritto adottata dal Parlamento, ma parimenti deflagrante nelle sue conseguenze.

4. Nelle pagine che seguono non si contesterà la correttezza delle considerazioni che si sono sovra esposte, ovvero, sia pure in via di ipotesi, si terrà ferma la conclusione¹⁴ secondo cui le stime contabili non rilevano ai sensi dei nuovi artt. 2621 e 2622 cod. civ.. Il nostro intento, invece, sarà quello di cercare di verificare quali siano le effettive conseguenze che derivano da tale innovativa impostazione del legislatore ed in particolare se davvero può sostenersi che, dopo la recente riforma, la normativa penale in tema di falso in bilancio è un mero simulacro, senza alcuna significativa incidenza sui comportamenti futuri degli agenti economici.

Va subito detto che non condividiamo tale conclusione, la quale può, a nostro parere, essere revocata in dubbio considerando due diversi profili. La prima riflessione attiene all'individuazione di cosa sia propriamente una valutazione di bilancio e più specificatamente quando possa sostenersi che si sia in presenza di un giudizio di valore disancorato da qualsiasi connotazione in termini di oggettività ed in quanto tale estraneo alla sfera applicativa delle disposizioni di cui agli artt. 2621 e seguenti cod. civ.; l'altro profilo su cui ci soffermeremo, invece, riguarderà la possibilità di riferire comunque - anche in presenza di una formulazione linguistica della disposizione incriminatrice quale quella sopra descritta - un giudizio di veridicità/falsità alle cosiddette valutazioni, le quali, quand'anche apparentemente opinabili e discrezionali

¹² Sottolineano l'impossibilità di comprendere le ragioni della scelta normativa esposta nel testo sulla base della lettura dei lavori parlamentari preparatori, nei quali manca qualsiasi cenno ad "un dibattito sul merito di tale scelta in grado di rivelarne le effettive ragioni o anche solo la consapevolezza delle conseguenze che potrebbe comportare, certamente dissonanti rispetto all'obiettivo perseguito dai progetti di legge che hanno innescato il processo normativo": BRICCHETTI, Pistorelli, *La lenta scomparsa*, cit., 60.

¹³ Cfr. CONTI, *Diritto penale commerciale*, Torino 1980, 227

¹⁴ Che pure è revocata in dubbio da alcuni autori: MUCCIARELLI, *Le false comunicazioni sociali*, cit., in particolare il par. 2.4; GAMBARDELLA, *Il "ritorno" del delitto di false comunicazioni sociali: fra fatti materiali rilevanti, fatti di lieve entità e fatti di particolare tenuità*, in *Cass. pen.*, 2015, 218.

nella formulazione, mantengono comunque una connotazione di oggettività con riferimento al metodo con cui sono formulate – in sostanza, cercheremo di dimostrare come una stima di bilancio, se non può dirsi falsa in ragione dei valori numerici che esprime, possa comunque essere qualificata come mendace quando l'autore della stessa asserisca che è pervenuto alla valutazione finale del valore del bene sulla base di calcoli, metodi ecc. diversi da quelli da lui effettivamente utilizzati.

4.1. Sul primo profilo, gli stessi autori che hanno espresso significative critiche alla formulazione della disposizione e si sono detti assai preoccupati in ordine alla effettiva efficacia repressiva della risposta penale riconoscono che “le contorsioni lessicali del legislatore non consentono di escludere che le valutazioni, fatte uscire dalla porta, rientrino sotto altra forma dalla finestra, quantomeno in alcuni casi”¹⁵.

Come detto già nella vigenza dell'originaria versione dell'art. 2621 presente nel codice civile, “una valutazione dev'essere naturalmente valutazione di qualcosa”¹⁶, sicché “per poter effettuare una valutazione, di conseguenza, dovrà certamente esistere una realtà (materiale o anche solo giuridica quale un rapporto obbligatorio) da valutare; diversamente, ove si “valutasse” un qualcosa di inesistente – nel senso di quantificare, attribuire un valore ad una realtà insussistente – si rientrerebbe, *tout court*, nell'esposizione di un fatto non corrispondente al vero”¹⁷. Queste considerazioni possono indubbiamente ridimensionare le conseguenze “depenalizzanti” della riforma, anche se però così opinando si apre la strada ad un altro fronte problematico, giacché è assai discusso quando una posta di bilancio rappresenti la risultanza di una stima discrezionale e quando invece la stessa presenti un margine di oggettività tale da poterla senz'altro sottoporre ad un giudizio di mendacità.

In effetti, è indiscutibile che numerose voci di bilancio siano la risultanza di giudizi di stima e quindi non rilevanti rispetto alla previsione di cui agli artt. 2621 ss. cod. civ.. Si pensi, ad esempio, a) alle poste relative ai crediti, laddove il criterio da applicare è quello del presumibile valore di realizzo; b) all'indicazione del valore delle immobilizzazioni, tanto materiali che immateriali, risiedendo la discrezionalità del giudizio, per le prime, nella definizione

¹⁵ BRICCHETTI, PISTORELLI, *La lenta scomparsa*, cit., 61.

¹⁶ Caraccioli, *Reati di mendacio e valutazioni*, Milano, 1962, 150.

¹⁷ PERINI, *I “fatti materiali”*, cit., 9, secondo cui l'ultimo momento della valutazione è dato dall'associazione di una grandezza numerica a ciò che si vuole valutare, ossia la misurazione, la quantificazione della realtà oggetto di valutazione, per cui sono comunque ipotizzabili casi nei quali potrebbe trovare applicazione anche una fattispecie incentrata sul mendacio ricadente su fatti materiali

del loro periodo di ammortamento, da definire in base alla “residua possibilità di utilizzazione”, mentre per le seconde - laddove si tratti di oneri pluriennali oggetto di capitalizzazione - indefiniti (almeno rispetto al margine di certezza che è necessario per l'applicazione della norma penale) sono i criteri in base ai quali è corretto che l'amministratore qualifichi come immobilizzazioni costi ritenuti forieri di utilità future; c) all'attribuzione di un valore economico all'avviamento ed al *know how* aziendale; d) all'indicazione del dato economico riferito alle rimanenze; e) all'attribuzione di un valore alle partecipazioni sociali eventualmente detenute; f) all'individuazione delle somme necessarie per rischi ed oneri futuri; g) ad ogni ipotesi di rivalutazione o svalutazione di cespiti.

Al contempo però occorre riconoscere che non ogni valutazione contabile è priva di un riferimento ad un antecedente elemento materiale, l'alterazione del quale - o delle sue caratteristiche essenziali - rende sottoponibile ad una qualificazione in termini di veridicità o falsità la successiva stima. E' il caso, ad esempio, della determinazione del valore unitario dei beni a magazzino: di regola, il relativo risultato è l'esito di un procedimento valutativo ma ci pare che senz'altro possano sussumersi nella fattispecie incriminatrice in discorso le ipotesi in cui il soggetto agente determini il valore del bene ponendo a base del suo giudizio una alterazione consapevole dei dati di costo relativi al singolo prodotto; analoga riflessione può essere condotta con riferimento all'ipotesi in cui la stima riguardi un bene strumentale all'attività di impresa ed al contempo tale bene risulti estromesso dal processo produttivo: in tal caso difficilmente potrà andare esente da un giudizio di falsità l'esposizione di un dato numerico che assegni al bene un valore significativamente superiore a quello di presumibile realizzo (proprio perché appunto è alla vendita che il bene è destinato non essendo più lo stesso utilizzabile all'interno dell'impresa).

Tanto premesso, occorre però ammettere che nella prassi, quando cioè si passi da considerazioni astratte ad un esame delle concrete vicende sottoposte al vaglio giurisdizionale, la distinzione fra valutazioni assolutamente insindacabili in sede giudiziale e giudizi di stima che fanno riferimento a dati di realtà, la cui veridicità influisce sulla correttezza della posta contabile perde ogni nitidezza concettuale, essendo prospettabile più di una circostanza che si pone su una linea di confine fra le due ipotesi sopra considerate. Si consideri la voce relativa ai crediti vantati dall'azienda del cui bilancio si discute: presumibilmente - e diversamente da quanto si è detto sopra in termini generali - è da ritenere sussistente l'illecito in questione quando i redattori del documento contabile mantengano l'iscrizione, per l'intero originario importo, di un credi-

to vantato nei confronti di una società fallita o di una persona soggetta a concordato preventivo - il cui piano prevede il pagamento del credito in una percentuale assai ridotta -, giacché in questo caso “il procedimento valutativo muoverebbe da una realtà sottostante ormai divenuta insussistente”¹⁸; ma la stessa conclusione può essere mantenuta ferma nel caso si sia presenza di un credito di un soggetto che si sa in forte difficoltà economica, la cui insolvenza non è però stata accertata compiutamente e - laddove si risponda affermativamente a tale domanda - quali sono gli indici in presenza dei quali la mancata svalutazione della posta diventa elemento di falsità di bilancio? E' un mendacio contabile sicuramente iscrivere un credito contestato con successo dal debitore in sede giudiziale, ma se invece l'obbligazione è ancora oggetto di accertamento giurisdizionale vi è un obbligo di svalutazione e - in caso di risposta positiva - quando insorge tale dovere di adeguamento del valore? Costituisce tematica valutativa l'insufficiente appostamento di interessi moratori maturati *ex lege* sui debiti commerciali - anche se potrebbe deporre a favore della ipotesi valutativa il fatto che il *track record* storico non dia evidenza, in passato, di richieste di pagamento di interessi da parte dei fornitori? Ancora, con riferimento all'appostamento di fondi per rischi ed oneri, se si è sicuramente in presenza di una valutazione quando sia discusso la necessità dell'appostamento - ad esempio con riferimento ad una controversia commerciale ancora in atto -, tale conclusione può essere mantenuta ferma laddove sia certo l'*an* dell'accantonamento rimanendo indefinito il *quantum* dello stesso, ma nel bilancio via sia una mancanza assoluta di qualsivoglia appostamento?

4.2. Le ultime considerazioni evidenziano come il tentativo di superare la lettera della norma incriminatrice - che pare sanzionare la sola esposizione mendace di “fatti materiali” - procedendo ad una ricostruzione della nozione di valutazioni di bilancio penalmente irrilevanti, si da far rientrare in tale settore un ambito di attività meno ampio di quello che di regola si ritiene, si espone ad un evidente rischio di indeterminatezza, nel senso che in molti casi può essere fortemente discusso - seguendo l'ordine di idee che si sono sopra esposte - qualificare una data posta di bilancio come espressione di una valutazione o come affermazione circa un dato di fatto, in quanto tale passibile di un giudizio di mendacio.

Per questa ragione riteniamo che, onde evitare di estromettere completamente le valutazioni dalla sfera di prescrizione dell'incriminazione, può essere op-

¹⁸ Ancora PERINI, *I “fatti materiali”*, cit., 10.

portuno adottare una diversa modalità di approccio al tema, sintetizzabile nella possibilità di rinvenire, anche quando si sia in presenza di una stima contabile, una componente fattuale rispetto alla quale riferire l'aggettivazione di falsità/verità.

La nostra conclusione necessita di una (non breve) premessa, relativa ad una delle principali ragioni per cui da tempo si contesta la configurabilità del falso in valutazione: come detto in precedenza, secondo molti di una stima non potrebbe mai qualificarsi la mendacità non essendo possibile rinvenire criteri di accertamento dotati del margine di precisione richiesto dalla norma penale, posta la indiscussa non utilizzabilità in questo caso di un raffronto oggettivo e certo fra il valore indicato in bilancio ed un dato naturale esterno al dichiarante¹⁹. In replica a tale osservazione sono state formulate diverse risposte, tutte però presumibilmente inidonee - specie alla luce dell'attuale formulazione degli artt. 2621 e 2622 cod. civ. - a conferire il necessario carattere di determinatezza alla decisione del giudice penale circa l'esattezza della stima di bilancio.

Non soddisfa questa esigenza la tesi secondo cui la falsità della valutazione andrebbe rinvenuta nel mancato rispetto dei criteri normativi in base ai quali il giudizio deve essere stilato, per cui una valutazione di bilancio potrebbe dirsi vera se e solo se effettuata conformemente ai criteri dettati all'uopo dalle relative norme (es., artt. 2425, 2426, 2427 cod. civ.). La *immutatio veri* dunque consisterebbe nella descrizione del valore dei beni sociali con inosservanza dei criteri normativi di stima²⁰, ma questa ricostruzione si rivela di scarsa utilità allorquando i parametri da utilizzare per la valutazione risultino essi stessi a loro volta di incerta o elastica interpretazione (si pensi, ad esempio, alla previsione di cui all'art. 2426 n. 8, in tema di valutazione dei crediti, op-

¹⁹ Relativamente all'originaria versione dell'art. 2621 cod. civ., LANZI, *Le false comunicazioni sociali nella giurisprudenza degli ultimi quindici anni*, in *Ind. pen.*, 1975, 268; CRESPI, *L'illegale ripartizione*, cit., 64; ID., *Rassegna di diritto societario, anni 1991-1992. Disposizioni penali in materia di società e consorzi*, in *Riv. soc.* 1994, 1076; MORSELLI, *Il reato di false comunicazioni sociali*, Napoli 1974, 248.

In giurisprudenza, Cass., sez. V, 14 dicembre 1994, Pozzo, in *Cass. pen.*, 1995, 2695.

Con riferimento alla versione del 2002, Caraccioli, *Le nuove norme sui conti alterati limitano i comportamenti punibili*, in *Il Sole-24 ore*, 29 marzo 2002, 21; ID., *Falso in bilancio: dietro le polemiche norme più aderenti alla realtà societari*, in *Guida dir.*, 2001, 36, 10; CERQUA, *Il nuovo falso in bilancio circoscrive la punibilità*, in *Il Sole-24 ore*; CASAROLI, *Disposizioni penali in tema di società e consorzi*, in Cian, Trabucchi, *Commentario al codice civile*, Padova 2002, 2687.

²⁰ In particolare, ZUCCALA, *Il delitto di false comunicazioni sociali*, Padova 1954, 315. Nella dottrina civilistica, SALAFIA, *I nuovi criteri di valutazione nella redazione del bilancio*, in *Società* 1991, 1171; COLOMBO, *I libri sociali ed il bilancio nelle società per azioni*, in *Trattato di diritto privato*, diretto da Rescigno, XVI, Torino 1985, 25; ID., *Il bilancio di esercizio*, in *Trattato delle società per azioni*, VII, Torino 1994, 77.

pure alla determinazione dei criteri di ammortamento *ex art.* 2426 n. 2 cod. civ., o ancora alla necessità di discostarsi, *ex art.* 2425 ultimo comma, cod. civ., dalle regole in tema di redazione del bilancio quando ciò sia imposto dalla sussistenza di speciali ragioni)²¹.

Del pari, non soddisfacente pare la posizione della giurisprudenza secondo cui le valutazioni di bilancio sarebbero comunque passibili di una qualificazione in termini di verità relativa, sussistente laddove i giudizi di valore contenuti nel bilancio siano idonei a mantenere la stima del bene all'interno dei valori ragionevolmente attribuibili allo stesso in base alle disposizioni di legge volta a volta applicabili²². Il criterio della ragionevolezza è, infatti, a sua volta ancora sfumato ed assolutamente indeterminato nel suo contenuto, specie laddove dall'applicazione di tale *standard* valutativo voglia farsi discendere l'applicazione di una sanzione penale di significativa severità.

5. Le superiori considerazioni, a nostro parere, danno conto di un dato non contestabile. Se la nozione di falsità di una valutazione viene riferita all'esito finale della stessa - ovvero al dato numerico che compare in bilancio e che dà conto del valore che si è giunti ad attribuire ad un *asset* patrimoniale sulla base di considerazioni di vario tipo - è difficile negare che la stima contabile contabile non presenti alcun contenuto fattuale ovvero alcun nucleo forte di oggettività e di riferimento alla realtà come richiesto dagli artt. 2621 ss. cod. civ.: è la stessa opinabilità del giudizio che poi viene esternato nel dato iscritto in bilancio ad attestare come in tal caso manchi qualsiasi aggancio ad un dato materiale di indiscutibile e chiara consistenza.

Questa conclusione è però destinata a mutare di segno laddove la singola valutazione venga considerata - non in relazione al giudizio finale esposto in

²¹ Per questa critica BARTULLI, *Il bilancio di esercizio nella problematica più recente: riflessi penalistici*, in *Tre studi sulle falsità in bilancio*, Milano 1980, 155; BELLANTONI, *Profili penalistici del falso in bilancio*, in *questa Rivista*, 1974, I, 84; MORSELLI, *Il reato cit.*, 256.

²² Cfr. Cass., Sez. V, 16 dicembre 1994, Canavesio, in *Giur. it.* 1995, 385; Id., Sez. V, 25 maggio 1993, Canavesio, in *Giust. pen.* 1994, 713; Id., Sez. V, 19 giugno 1992, Farina, in *Cass. pen.* 1994, 403.

In dottrina NAPOLEONI, *I reati societari. III. Falsità nelle comunicazioni sociali ed aggrottaggio societario*, Milano 1996, 193, secondo cui "se pure l'elasticità degli accennati [criteri di valutazione delle poste di bilancio] impedirebbe di parlare, con riferimento ad un determinato bene, di un singolo valore "vero", risulterebbe pur sempre individuabile una fascia di valori ad esso ragionevolmente attribuibili nel rispetto dei limiti [derivanti dall'applicazione dei predetti criteri], decampando dalla quale la valutazione non potrebbe non qualificarsi falsa, in quanto totalmente arbitraria". Nello stesso senso NAPOLEONI, *Valutazioni di bilancio e false comunicazioni sociali: lineamenti d'una indagine dopo l'attuazione della IV direttiva CEE*, in *Cass. pen.* 1994, 414; CONTI, *Diritto penale cit.*, 232; ID., *Disposizioni cit.*, 44; TAGLIARINI, *Disposizioni penali cit.*, 679; PEDRAZZI, *Profili penali dell'informazione societaria*, in *L'informazione societaria*, II, Milano 1982, 1136.

bilancio, bensì - con riferimento alle modalità con cui a tale esito si è giunto. Infatti se è vero che gli artt. 2621 ss. cod. civ. consentono di riferire il giudizio di falsità o mendacità solo all'esposizione di "fatti materiali", ciò non comporta affatto l'assoluta irrilevanza penale delle cosiddette valutazioni di bilancio nella misura in cui anche nell'ambito di tali appostamenti contabili sia rinvenibile contenuto fattuale. A nostro parere e contrariamente a quanto da molti dato per indiscusso presupposto, anche la stima contabile contiene il più delle volte l'esposizione di "fatti rilevanti" nel senso richiesto dagli artt. 2621 ss. cod. civ., la cui portata menzognera può essere accertata senza alcuna incertezza e discrezionalità in capo all'organo giurisdizionale - e non intendiamo riferirci, con questa nostra affermazione, al mero profilo della materialità degli elementi posti a presupposto della valutazione, sulla rilevanza penale della cui mendacità quando la stessa influenzi l'esito della valutazione ci siamo già soffermati in precedenza²³.

Per comprendere quanto si va dicendo è necessario ricordare che la funzione conoscitiva propria del documento contabile è assicurata non solo dai dati numerari che compaiono nel bilancio ma anche dal contenuto della nota integrativa: ciò significa, dunque, che per decidere della correttezza o erroneità di una valutazione è comunque necessario considerare anche il procedimento con cui alla formulazione della stessa si è pervenuto, occorrendo cioè sottoporre ad esame "l'indicazione di quell'insieme di regole che sono state impiegate nella ricostruzione della situazione economica della società e le effettive risultanze sviluppate sulla base delle suddette regole"²⁴. È lo stesso codice civile ad imporre tale modalità di analisi - e prima ancora di esposizione dei dati contabili - laddove il legislatore indica nella nota integrativa il luogo ove i redattori del bilancio devono spiegare le scelte compiute nel rispetto dei margini di discrezionalità concessigli dai parametri normativi e giustificare le eventuali deroghe ai criteri di valutazione il cui utilizzo è espressamente previsto dal legislatore.

Se quanto ora sostenuto è corretto, ne discendono due conseguenze. In primo luogo, occorre ribadire quanto già sostenuto prima della recente riforma ovvero che la falsità di una valutazione può ben risiedere non nell'esito finale

²³ Il riferimento è a quanto osservato in precedenza circa la necessità che il giudizio valutativo si eserciti comunque su un dato materiale, sicché è evidente che laddove sia menzognero il riferimento all'elemento oggetto di giudizio - si pensi ad una stima inerente un bene inesistente o vetusto rispetto alla descrizione che ne dà in bilancio - potrà comunque parlarsi di falso in valutazione, utilizzando tale formula linguistica in modo ellittico, laddove sarebbe più corretto affermare essersi in presenza dell'esposizione mendace di fatti che poi hanno dato luogo alla valutazione oggetto di esame.

²⁴ MUSCO, *Diritto penale societario*, Milano 1999, 98.

della stessa - o meglio, nella formulazione del relativo giudizio con attribuzione di un determinato valore all'*asset* stimato - quanto nella scelta delle modalità con cui a tale giudizio si perviene: si pensi al caso in cui un bene venga valutato, senza alcuna plausibile giustificazione, con il ricorso ad un criterio di stima diverso da quello normativamente imposto o consentito.

In secondo luogo, la precedente affermazione non contrasta con la lettera dei nuovi art. 2621 e 2622 cod. civ. che attribuiscono rilevanza alla sola esposizione di fatti materiali non rispondenti al vero. Se infatti la valutazione di bilancio è l'esito di una procedura che si articola nell'utilizzo di determinati metodi di stima per pervenire poi all'attribuzione di un valore, allora occorre riconoscere 1) che al momento finale di tale operazione - ovvero alla definizione della valenza economica - non sarà riferibile alcuna connotazione in termini di fattualità materiale, ma al contempo 2) diversa deve essere la conclusione da assumere con riferimento alla fase antecedente giacché deve ritenersi un "fatto materiale" - nel senso richiesto dagli artt. 2621 ss. cod. civ. - la circostanza che i redattori di bilancio abbiano utilizzato per giungere alla determinazione del valore appostato un certo metodo di stima, con l'ulteriore conseguenza che rientrerà nella condotta di "esposizione di fatti materiali" l'affermazione in nota integrativa di aver fatto ricorso ad un metodo di stima diverso da quello poi effettivamente utilizzato.

In sostanza, a nostro parere, si sarà in presenza di un falso penalmente significativo - in quanto mendace esposizione di un "fatto materiale" - nel caso in cui, ad esempio, in sede di valorizzazione dei movimenti di magazzino e di valutazione delle relative rimanenze, si indichi in nota integrativa l'applicazione del costo effettivo mentre invece i dati iscritti in bilancio sono ricavati secondo la metodologia LIFO oppure nel caso in cui si asserisca che le immobilizzazioni rappresentate da partecipazioni in imprese controllate o collegate sono iscritte al costo di acquisto ai sensi dell'art. 2426 n. 1 cod. civ., mentre invece le stesse sono valutate facendo riferimento al dettato di cui al n. 4 della medesima disposizione - che consente di far riferimento all'importo pari alla corrispondente frazione del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio delle imprese medesime.

6. Come si vede, dunque, anche se la disciplina in tema di falso in bilancio richiama la sola condotta di "esposizione di fatti materiali non rispondenti al vero", ciò non significa affatto che le valutazioni in quanto tale vengano estromesse dalla sfera di applicazione del precetto penale. Se infatti, se la fattispecie nella nuova formulazione impedisce - e non è detto che sia un male ... - al giudice penale di sindacare l'esito finale della stima di bilancio, ciò non

significa che rispetto agli appostamenti in bilancio di dati numerici che siano ricavati a mezzo di una previa attività di stima sia *tout court* preclusa una qualificazione in termini di falsità e quindi un'attribuzione di penale rilevanza.

Riassumendo, riteniamo che rientrino nella sfera di applicazione degli artt. 2621 e 26221 cod. civ. le seguenti circostanze.

In primo luogo, e su tale affermazione vi è generale consenso, integra la condotta delittuosa in esame la valutazione che abbia ad oggetto dati fattuali inesistenti: si afferma che, applicando il metodo del costo comparato, le rimanenze di magazzino valgono 100 ma si dà per presupposto che i beni in magazzino sono in numero superiore al reale; o ancora si mantiene l'ordinario criterio di ammortamento dell'immobile all'interno del quale la società esercita la sua attività mentre invece un evento naturale ha determinato la distruzione o comunque l'inutilizzabilità di parti dello stesso; o ancora si decide della capitalizzazione di costi, ma gli stessi sono indicati in importo ben superiore rispetto a quelli effettivamente sostenuti.

In secondo luogo, ed anche in questo caso si tratta di un'ipotesi non problematica, si afferma in nota integrativa che la valutazione è stata effettuata secondo un determinato criterio ma lo stesso viene applicato in maniera scorretta. Si pensi all'iscrizione delle immobilizzazioni, per le quali - ai sensi del n. 1 dell'art. 2426 cod. civ. - va considerato il costo di acquisto o di produzione: la norma consente di considerare, per il costo di acquisto, anche i costi accessori e, per il costo di produzione, i costi direttamente imputabili al prodotto ed anche altri costi, per la quota ragionevolmente imputabile al prodotto, relativi al periodo di fabbricazione e fino al momento dal quale il bene può essere utilizzato, nonchè gli oneri relativi al finanziamento della fabbricazione; ogni qualvolta, ad esempio, si qualificano come costi accessori spese che non possono rientrare in tale categoria o oneri finanziari estranei alla realizzazione del bene la condotta - anche se si è in presenza di una valutazione operata in maniera apparentemente rispondente al dettato normativo - è tacciabile di falsità.

In terzo luogo - e tale considerazione rappresenta, se ci è consentito, il profilo di originalità della nostra riflessione - si sarà in presenza di un falso penalmente rilevante nel caso in cui vi sia mancata corrispondenza fra i criteri di valutazione relazionati in nota integrativa e le stime effettuate in bilancio, secondo le modalità che si sono descritte negli esempi sopra formulati (cosiddetto criterio della "difformità fra prescelto e dichiarato")²⁵.

²⁵ MUSCO, *Diritto penale societario cit.*, 96; BARTULLI, *Tecnica di redazione del bilancio e norme incriminative cit.*, 122, in *Tre studi sulle falsità cit.*, 122, nonché ID., *Le violazioni in materia di bilancio*,

Questa affermazione non deve sorprendere giacché la sua correttezza può essere motivata sotto due profili. In primo luogo, come detto in precedenza, quando in sede di bilancio si afferma di aver operato una valutazione mediante applicazione di un determinato criterio di stima mentre in realtà se ne applicato un altro si è in presenza di una falsa esposizione di un fatto materiale, laddove il dato di realtà mendacemente rappresentato non è il valore economico rappresentativo dell'esito finale della valutazione quanto la circostanza - accertabile in termini oggettivi - che il redattore del bilancio ha asserito di aver seguito un determinato metodo di stima facendo invece ricorso ad altre metodologie di valutazione.

In secondo luogo, la nostra conclusione ci sembra rispondente all'esigenza di contemperare, con riferimento al diritto penale dell'economia, due esigenze (parzialmente) contrapposte: da un lato, occorre assicurare la possibilità di sanzionare di condotte scorrette dell'imprenditore, anche laddove le stesse non concretino un'immediata aggressione dell'altrui patrimonio - come nel caso, ad esempio, della bancarotta fraudolenta per distrazione o nell'ipotesi di insolvenza fraudolenta ecc. - ma pongano in pericolo tale bene giuridico mediante una mendace rappresentazione delle condizioni economiche dell'impresa; dall'altro occorre arginare il rischio che l'intervento del giudice penale in tale materia rappresenti un'invasione dello spazio di ineludibile discrezionalità che va lasciato all'operatore economico - discrezionalità che in qualche modo involge anche la valutazione della rappresentazione contabile dello stato dell'azienda. Orbene, asserire che è una valutazione è falsa - o meglio ancora che si espone falsamente un fatto materiale - quando la stessa è condotta secondo criteri di stima diversi da quelli che si dichiara di utilizzare consente per l'appunto di realizzare un soddisfacente equilibrio fra le predette esigenze.

Innanzitutto, il giudizio circa la non conformità fra metodo di valutazione indicato in bilancio e metodo cui effettivamente si è fatto ricorso ha carattere di assoluta oggettività, le cui risultanze non possono dirsi opinabili, giacché lo *standard* decisorio su cui tale decisione si fonda consiste in un dato di realtà di indubbia consistenza e di - relativamente - agevole accertamento; vengono meno dunque le sopra riferite perplessità di rimettere alla insindacabile potestà del giudice la valutazione sulla correttezza della tenuta della contabilità aziendale. In secondo luogo, la condotta dell'imprenditore che asserisce di aver effettuato le valutazioni di bilancio secondo modalità e criteri diversi da

ibidem, 150; PERINI, *Valutazione di bilancio e false comunicazioni sociali*, in *Riv. trim. dir. pen. ec.* 1995, 535.

quelli in realtà utilizzati – ad esempio, dichiarando di aver redatto la contabilità secondo criteri di stima intesi a dare una rappresentazione assolutamente prudentiale dello stato economico e patrimoniale dell’impresa – è proprio la tipologia di comportamento che il legislatore vuole sanzionare giacché in tali ipotesi la contabilità aziendale presenta un significativo contenuto di insidiosità, in quanto i lettori del bilancio vengono indotti a credere che le valutazioni dei beni aziendali siano conseguenza dell’adozione di determinati criteri di stima, mentre le metodologie utilizzate per pervenire ai dati numerici presenti nel documento finanziaria sono affatto diverse.

A quest’ultimo proposito va osservato come – secondo quanto già ritenuto già in precedenza, nella vigenza della precedente disciplina - il problema della falsità del bilancio non va confuso con la mera irregolarità o correttezza dello stesso, sicché non può interessare al diritto penale se una valutazione di un *asset* patrimoniale sia o meno corretta – né è pensabile rimettere tale decisione al giudice penale²⁶: piuttosto, la sanzione penale deve intervenire solo in presenza di condotte caratterizzate – oltre che dall’esposizione di dati mendaci - da una insidiosità del falso accertato e tale connotazione è presente per l’appunto proprio nel caso di “difformità fra i parametri di valutazione dichiarati e le risultanze del bilancio stesso”²⁷. D’altronde, ci sembra che solo in tale ipotesi sia possibile riconoscere che il bilancio presenti profili di non intelligibilità da parte dei destinatari tale da essere strutturato “in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore”, come oggi si esprimono i nuovi artt. 2621 e 2622 cod. civ..

A fronte di queste nostre considerazioni non ci sembra abbia pregio l’obiezione – pur in sé corretta – secondo cui individuando quale criterio del giudizio di falsità di un bilancio la circostanza della mancata corrispondenza del giudizio di stima rispetto ai criteri valutativi prescelti e presentati in nota integrativa significherebbe escludere la sussistenza del delitto in parola allorché vi sia corrispondenza fra criteri contabili utilizzati e quanto dichiarato, anche nel caso in cui i redattori del bilancio procedano alla compilazione dello stesso con modalità di redazione arbitrarie ed insostenibili. Certo che questa conseguenza segue all’adozione della tesi da noi avanzata ma non ci pare aspetto criticabile: laddove infatti l’imprenditore palesi l’irrazionalità delle sue valutazioni e sottolinei l’inadeguatezza dei criteri di stima adottati, egli avrà realizzato un bilancio scorretto – cui in sede civile è possibile reagire secondo

²⁶ Per una riflessione sul punto, con riferimento alla precedente disciplina, MUSCO, *Diritto penale cit.*, 45 ss.; NAPOLEONI, *I reati societari cit.*, 187

²⁷ MUSCO, *I nuovi reati societari cit.*, 46.

le più diverse modalità -, connotato dalla presenza di valutazioni inattendibili, ma non per questo tale condotta sarà sussumibile sotto le fattispecie di cui agli artt. 2621 e 2622 cod. civ.. Infatti, nell'ipotesi ora considerata, da un lato potrà sostenersi che i giudizi contabili presenti nel bilancio sono erronei ma non che il documento contabile contenga una falsa esposizione di fatti materiali - proprio perché il contenuto fattuale delle relative valutazioni, ovvero la corrispondenza fra il criterio di stima enunciato e quello utilizzato, è veritiero - e dall'altro perché, mancando una tale enunciazione mendace di dati di realtà, occorre riconoscere che il bilancio non ha un contenuto ingannatorio, giacché chi lo legge nella sua interezza può correttamente giudicare della sua attendibilità ovvero può chiaramente prendere conoscenza dell'utilizzo di criteri di stima degli *assest* poco prudenziali o poco aderenti alle circostanze o finanche *naive*²⁸.

Vi è un'ultima ipotesi di possibile rilevanza penale di valutazioni mendaci che va considerata ed attiene alla possibilità - cui abbiamo già accennato al termine del paragrafo 3 - che i redattori del bilancio esponcano correttamente i i criteri di redazione del bilancio utilizzati per le valutazioni, ma tale circostanza non vincoli affatto le modalità con cui condurre la relativa stima. Esemplificativamente, si pensi all'ipotesi in cui in nota integrativa si affermi in maniera generica ma comunque nel rispetto delle indicazioni legislative che i crediti, secondo quanto disposto dall'art. 2426, n. 8, cod. civ., sono stati stimati al "valore di presumibile realizzo": in questo caso, il criterio della conformità fra criterio attestato e criterio di valutazione utilizzato pare di scarsa utilità ai nostri fini perché i redattori del bilancio - pur utilizzando l'indice di stima richiamato in nota integrativa - rimarrebbero comunque titolari di una assoluta

²⁸ Questa impostazione è al fondo anche della regolamentazione delle valutazioni in sede di diritto penale tributario, laddove il co. 1 dell'art. 7 d.lg. n. 74 del 2000 prevede che "non danno luogo a fatti punibili ... le rilevazioni nelle scritture contabili e nel bilancio eseguite in violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza ma sulla base di metodi costanti di impostazione contabile, nonché le rilevazioni e le valutazioni estimative rispetto alle quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati in bilancio".

Ci sembra palese, infatti, che con questa previsione il legislatore intenda riferire la sanzione penale - non a qualsiasi ipotesi di valutazione funzionale all'abbattimento dell'imposta, quand'anche scorretta dal punto di vista fiscale ma - solo in presenza di stime, oltre che erronee, anche decettive ed idonee a trarre in inganno l'amministrazione fiscale, come si verifica, per l'appunto, allorquando il contribuente "menta" sui criteri di valutazione adottati in bilancio. La ragione di questa scelta del legislatore è per l'appunto quella esposta nel testo: quando il contribuente palesa le ragioni che lo hanno condotto ad attribuire un determinato valore ad un accadimento negoziale e quindi a determinare l'importo dell'imposta da versare il Fisco può immediatamente verificare se la valutazione ed il conseguente calcolo è corretto e quindi reagire alle eventuali irregolarità fiscali realizzate dal contribuente; queste possibilità invece sono precluse dall'atteggiamento fraudolento del contribuente che taccia o esponga in maniera menzognera i criteri di stima adottati.

ed incontrollabile discrezionalità ed il documento contabile rimarrebbe in ogni caso poco intellegibile per i destinatari i quali non sono in grado di comprendere quale significato sia stato attribuito alla nozione di “presumibile realizzo”, quali indici sono stati considerati per formulare tale giudizio ecc..

Orbene, sicuramente si tratta di un’ipotesi la cui regolamentazione in sede penale è assai problematica, ma pure in tale circostanza può valorizzarsi il principio secondo cui – come detto in precedenza – il bilancio non è rappresentato dalla sola esposizione di meri dati numerici ma anche da quanto riferito in nota integrativa circa le scelte discrezionali che i redattori hanno posto in essere nel rispetto dei parametri normativi di riferimento. Sulla scorta di tale considerazione, allora, potrà sostenersi – riprendendo in realtà riflessioni che si sono già formulate in precedenza – che sarà comunque falsa, ai sensi degli artt. 2621 e 2622 cod. civ., una valutazione che, per quanto formulata mercé il ricorso ad un criterio di stima assai elastico ed opinabile nella sua applicazione, sia stata operata non menzionando – o alterando – dati di fatto che in qualche modo possono influenzarne l’esito finale: riprendendo un esempio formulato da altri, “in presenza di una mancata svalutazione di crediti o di partecipazioni societarie in occasione di eventi oggettivi che ne abbiano ridimensionato il valore (si pensi al fallimento del debitore o al conclamato stato d’insolvenza in cui versa la società partecipata) potrà anche sostenersi che non sia rimproverabile quella che si rivela oramai come una ipervalutazione delle relative poste, ma il nascondimento nella relazione integrativa degli eventi che avrebbero imposto una loro rimodulazione si traduce nell’omissione di un fatto materiale la cui comunicazione può ritenersi imposta ai sensi degli artt. 2423 e 2427 cod. civ.”²⁹. Di contro, deve ritenersi, a nostro parere, insussistente l’illecito per l’assenza di una concreta insidiosità della condotta allorquando i redattori indichino il verificarsi di tali accadimenti nella sola nota integrativa, senza dar conto delle conseguenze sulle appostazioni quantitative negli schemi di bilancio.

In sostanza, anche nel caso in esame va ribadito quanto si è sostenuto in precedenza: il falso penalmente rilevante può investire anche una valutazione non in quanto la stessa sia scorretta bensì nella misura in cui la stessa presenti un dato fattuale rispetto al quale può riscontrarsi una mendace esposizione – o una intenzionale omissione. Tale mendacità che investe l’elemento oggettivo presente nella valutazione può riguardare o la realtà materiale, il fatto economico su cui la valutazione è esercitata – ed è appunto il profilo considerato

²⁹ BRICCHETTI, PISTORELLI, *La lenta scomparsa*, cit., 64.

da ultimo - oppure, come si è cercato di dare conto in precedenza, lo scarto oggettivo fra i criteri di giudizio che si è dichiarato di aver utilizzato e quelli cui effettivamente si è fatto ricorso per attribuire un valore espresso in termini economici al bene stimato.